



## *Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana*

---

### **Istruzioni per la compilazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini extracomunitari**

Ai fini della corretta predisposizione delle istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguardanti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 79 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115, che al comma 2 prevede: "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*".

In proposito si evidenzia:

- che l'attestazione consolare è condizione necessaria per ottenere il beneficio in questione e perciò non è surrogabile con qualsivoglia altro atto, tanto più se di parte;
- che il rigore della citata disposizione normativa è comunque mitigato dalla previsione dell'art. 94 comma 2 del medesimo T.U., a norma del quale è sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta a pena di inammissibilità, "*in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2*";
- che, in sede di deliberazione delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate presso il TAR per la Toscana, la Commissione appositamente istituita provvederà ad effettuare una rigorosa valutazione in ordine all'impossibilità di ottenere il documento richiesto, alla luce delle argomentazioni del richiedente, non potendosi reputare sufficiente la mera allegazione dell'istanza rivolta all'Autorità consolare diretta ad ottenere la certificazione in questione.

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA TOSCANA

**DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
IN GIUDIZIO AMMINISTRATIVO**

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 74 e segg.

\_l\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ Prov./Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato :

**a) SUL RICORSO GIA' PENDENTE :**

- Ricorso n. \_\_\_\_\_ Sezione n. \_\_\_\_\_

- avente ad oggetto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- per le seguenti ragioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**b) PER PROPORRE RICORSO:**

- avente ad oggetto \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- contro (indicare le persone o enti contro cui si intende agire) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



In relazione a quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA (1)**

- che il reddito complessivo ai fini della presente istanza, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (2), ammonta a € \_\_\_\_\_, sussistendo quindi le condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio;
- che non sussistono le condizioni di cui al comma 4 bis del citato art. 76;

**SI IMPEGNA**

a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a fare tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;

**PRODUCE**

i seguenti, prescritti, documenti (3):

---

---

---

---

---

**PRODUCE altresì (4)**

**(N.B. solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea)**

- per i redditi prodotti all'estero, una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato nella presente istanza (art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002);
- ovvero, in caso di impossibilità a produrre la certificazione consolare, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 94 comma 2 D.P.R. n. 115/2002) relativa all'ammontare dei redditi prodotti all'estero;

\_\_\_\_\_

luogo

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

firma del richiedente

\_\_\_\_\_

firma del difensore per autentica, **se nominato**

Recapito per ricevimento comunicazioni:

presso \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_ (fax \_\_\_\_\_)

**(1) L'art. 125 (Sanzioni) del D.P.R. n. 115/2002 dispone:**

" 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'*articolo 79*, comma 1, lett. d)."

**(2) L'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 dispone ai commi 1-4bis:**

"1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.

2. Salvo quanto previsto dall'*articolo 92*, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti".

**(3) All'istanza devono essere allegati:**

- a) relazione circostanziata contenente i motivi di impugnativa o comunque l'esposizione delle ragioni per cui si intende ricorrere;
- b) copia del provvedimento da impugnare;
- c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dal richiedente e dai familiari conviventi ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione.
- d) stato di famiglia.

**(4) L'art. 79 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 dispone:** "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea corredo l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*".

Il successivo **art. 94 comma 2** dispone: "*In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione*".